



**SETTORE N. 4**

**SERVIZIO SETTORE 4 > UFFICIO PERSONALE**

**DETERMINAZIONE**

**Registro Generale n. 379 del 09-08-2018**

**Oggetto: Costituzione fondo salario accessorio ex art. 67 C.C.N.L. 21/01/2018 - Anno 2018.**

**Il Responsabile del SETTORE N. 4**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

**VISTO** il decreto sindacale n. 10 del 03.11.2017 con cui veniva conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore 4 (Segreteria e personale);

**PREMESSO** che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**VISTO** l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla



contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”.

**VISTO** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

**PRESO ATTO** che, la base di calcolo per l'anno 2018 è riferita al trattamento accessorio complessivo dell'anno 2016, il quale però doveva rispettare i limiti di cui all'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 con una parametrizzazione all'anno 2015;

**PRESO ATTO** che il limite del 2016 da prendere oggi come riferimento è il risultato di tutte le norme sopra richiamate a partire dall'anno 2010, base di riferimento delle stesse e che pertanto questa amministrazione - in un'ottica di prudenza amministrativa ha operato una ricognizione amministrativa della corretta applicazione e definizione di tali norme a partire dal fondo 2010;

**RILEVATO** in sede ricognitiva un'errata quantificazione del fondo;

**RICHIAMATO** il parere dell'ARAN che si riporta di seguito:

“RAL052 - Orientamenti Applicativi

*Come bisogna comportarsi qualora si rilevi un errore nella quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane?*

*La quantificazione delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15.*

*La materia, in ogni caso, non è oggetto di contrattazione decentrata. Qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali”;*



**RITENUTO OPPORTUNO** affidare ad una Società specializzata l'attività di verifica degli importi contenuti nel fondo dagli anni 2010 al 2017 al fine di verificarne la correttezza in applicazione delle norme vincolistiche che dal 2010 si sono succedute in materia di contrattazione decentrata integrativa;

**RILEVATO** che:

- con determina n. 23 del 16.01.2018 a firma del sottoscritto è stata affidata alla Società Publika Servizi S.r.l. l'appalto di servizi avente ad oggetto il rispetto dei limiti della contrattazione decentrata dal 2010 al 2017;
- all'esito di tale attività è stato fornito a questo ufficio un prospetto ed una relazione attestante le irregolarità nella costituzione del fondo e nella liquidazione dei relativi emolumenti a partire dall'anno 2015 e sino all'anno 2017 compreso.

**DATO ATTO** che si è proceduto a tale ricognizione con il seguente metodo:

- a. quantificare il limite per l'anno 2010 a partire dal relativo fondo, come certificato, secondo le indicazioni date dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari n. 12/2011 e circolare n. 21/2013 (circolare del conto annuale, sezione monitoraggio della contrattazione integrativa). Questo fondo quindi, viene rivisto con i valori corretti a seguito della ricognizione amministrativa effettuata ma non ci saranno effetti di "attribuzione e liquidazione" delle somme inserite;
- b. verificare per ciascuno degli anni 2011/2012/2013/2014, 2015, 2016 e 2017 il rispetto dei limiti dell'anno 2010 e della relativa decurtazione proporzionale operata ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010;
- c. consolidare nell'anno 2015 le decurtazioni come previste dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 a valere anche per tutti gli anni successivi;
- d. costituire, con il presente atto, il fondo per l'anno 2018 nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs 25 maggio 2017 n. 75.

**VISTA** la determina n. 187 del 10/04/2018 con cui veniva quantificato il limite al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017 pari ad € 147.109,96

#### DETERMINA

1. Di confermare quanto stabilito con determina n. 187 del 10/04/2018 relativamente alla definizione del limite al trattamento del salario accessorio dei dipendenti del Comune di Firenzuola, pari ad € **147.109,96** da intendersi quale importo complessivo della parte stabile del fondo per le risorse decentrate, della parte variabile e dell'importo complessivamente destinabile alle indennità di posizione organizzativa;
2. Di costituire, secondo i criteri di cui all'art. 35 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali 2018 – 2020, il fondo di parte stabile del fondo decentrato nella misura di € **98.692,13**;
3. Di precisare che l'importo di cui al punto 2 comprende due tutte le voci indicate all'art. 35 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali 2018 – 2020



pari ad € 112.652,82 a cui sono state sottratte le somme relative alla decurtazione consolidata degli anni 2011-2014 ai sensi dell'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 (€ 5.463,00) e voci escluse dal fondo dei dipendenti per la verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017 (€ 8.497,69);

4. Di precisare che, per l'anno 2018, salvo variazioni e/o revoche dei decreti sindacali con cui sono state attribuite le indennità di posizione organizzativa, le medesime indennità, comprensive dell'indennità di risultato, ammontano ad € **34.546,91**;
5. Di precisare, infine, che, ai fini del rispetto dei limiti imposti al salario accessorio dall'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017, può essere costituita, considerati gli importi destinati alla parte stabile ed alle indennità attribuite alle posizioni organizzative, una parte variabile del fondo decentrato pari ad € **13.870,92**.

*Tabella riassuntiva*

Limite salario accessorio ex art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	€ 147.109,96	
Parte stabile	€ 98.692,13	
Indennità posizioni organizzative	€ 34.546,91	
Parte variabile	€ 13.870,92	
Progressioni economiche ed indennità di comparto	€ 44.419,05 <sup>1</sup>	€ 17.314,73

Firenzuola, 09-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to ZACCARA GIUSEPPE

<sup>1</sup> La somma indicata non è comprensiva degli incrementi contrattuali derivanti dal CCNL del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018. Ad oggi, infatti, non è ancora certo se le somme incrementali derivanti dal CCNL 21.05.2018 dovranno rientrare nel tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017 oppure se, come stabilisce la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.05.2018, dovranno essere considerate extra tetto. Sul punto si è in attesa della pronuncia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che dovrà pronunciarsi sul contrasto interpretativo insorto tra le sezioni regionali di controllo della Lombardia e della Puglia.



**COMUNE DI FIRENZUOLA**  
**Provincia di Firenze**  
Tel. 055-819941

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di determinazione in oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 147-bis D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 26-11-2018

Il Responsabile del Settore 1  
Servizio Finanziario  
F.to GRAMIGNI LUCIA

\*\*\*\*\*

### **PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Firenzuola, 10-12-2018

Il Responsabile del Procedimento  
F.to FRANCHINI AMBRA

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra riportata. Registro Pubblicazioni nr. 1052

Firenzuola, 26-12-2018

Il Responsabile del Procedimento  
F.to FRANCHINI AMBRA

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Firenzuola,

IL RESPONSABILE